

RIENTRO IN SERVIZIO DOPO L'ASSENZA PER COVID-19 AGGIORNATE LE MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO ECCO IL NUOVO PROTOCOLLO PER GLI AMBIENTI DI LAVORO

- Le responsabilità del datore di lavoro nel contrasto al contagio da Covid-19
- 2 documenti che non si possono ignorare: nuova Circolare del Ministero della Salute e Protocollo condiviso
- Ispettorato Nazionale del Lavoro in prima linea nella lotta alla diffusione della pandemia negli ambienti di lavoro

Nella pandemia siamo tutti responsabili, ma il datore di lavoro lo è di più

In questo periodo di pandemia, tutti, in senso generale, siamo chiamati ad avere il massimo rispetto delle norme per contrastare la diffusione del virus Covid-19, adottando comportamenti responsabili per evitare il contagio per se stessi e per gli altri, ma il datore di lavoro deve ricordare il suo personale obbligo di dare direttive opportune per contrastare la possibilità del contagio all'interno della propria azienda e di vigilare con tutti i mezzi possibili affinché le direttive impartite siano osservate.

La posta in gioco, in questo caso è molto alta

- la salute di chi lavora e ha rapporti con la propria azienda
- e la responsabilità per comportamenti non conformi alle norme da parte dei dipendenti

e, in prima battuta ricade sempre e comunque sul datore di lavoro, fatta salva la possibilità per lo stesso di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie e aver vigilato perché fossero osservate.

Un aiuto importante per il datore di lavoro: il Medico aziendale competente

È fondamentale, quindi, che il datore di lavoro mantenga sempre uno stretto contatto col Medico aziendale competente, che lo potrà senz'altro aiutare a risolvere le problematiche pratiche che si dovessero verificare all'interno dell'azienda, consigliandolo e indirizzandolo nelle decisioni da prendere.

Due nuovi documenti che aiuteranno il datore di lavoro

Nella stessa ottica di aiuto al datore di lavoro, devono essere accolti anche i due importanti documenti che sono stati appena emanati: essi dovranno essere conosciuti e utilizzati per dipanare i dubbi sulle tante situazioni che, purtroppo continuamente, si verificano in azienda.

Si tratta:

1. della **Circolare del Ministero della Salute** (n. 15127/2021) riguardante la riammissione in servizio dopo una malattia da Covid-19
2. del **Protocollo condiviso** di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro.

A) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Medico competente assume un ruolo fondamentale

L'importanza della figura e delle funzioni del Medico competente è chiaramente evidente nelle indicazioni del Ministero della Salute per la riammissione in servizio dei dipendenti assenti per aver contratto il virus o che siano stati a stretto contatto con persona positiva. Sarà proprio il Medico competente che dovrà procedere alla visita medica di idoneità, prima della riammissione in servizio, successivamente alla malattia da Covid-19 con ricovero ospedaliero.

Sarà sempre al Medico competente che il dipendente dovrà far pervenire, nei casi previsti, la certificazione di avvenuta negativizzazione dei test antigenici e molecolari.

Importanti prescrizioni per ogni situazione

La circolare del Ministero della Salute, fornisce importanti prescrizioni sui comportamenti da tenere riguardo alle eventuali distinte e diverse circostanze che si possano verificare per la riammissione di:

- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
- Lavoratori positivi sintomatici
- Lavoratori positivi asintomatici
- Lavoratori positivi a lungo termine
- Lavoratore contatto stretto asintomatico

Clicca qui per scaricare

[**CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE \(DOC 1\)**](#)

B) PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO DEL CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Anche quest'altro documento deve essere visto come un aiuto importante per il datore di lavoro.

Si tratta di un aggiornamento delle norme che già erano state emanate nei precedenti Protocolli e nelle direttive del Ministero della Salute.

Chi non si adegua rischia grosso

Occorre subito sottolineare che chi non assicuri adeguati livelli di protezione negli ambienti di lavoro, non seguendo le indicazioni contenute nel Protocollo, **rischia la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

Le norme... per essere "a norma"

Il Protocollo aggiorna le norme che erano già in vigore e fornisce al datore di lavoro una precisa indicazione sugli adeguati comportamenti e attività da predisporre per il contrasto e contenimento della pandemia.

Il ruolo del Medico competente diventa centrale

Il Protocollo, oltre ad aggiornare le norme già in vigore, pone l'accento sul ruolo del Medico competente che, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di sua pertinenza, può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio e può aiutare il datore di lavoro nella informazione e formazione dei lavoratori al fine di evitare il contagio.

Il Medico competente è inoltre chiamato a porre in atto la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili o suggerire strategie di monitoraggio con test o screening, se utili al contenimento del virus.

Preferibile lo Smart Working?

Ancora una volta, viene sottolineata l'importanza, ove possibile, di una riorganizzazione aziendale che consenta, in tutto o in parte, lo smart working.

Mascherina sempre obbligatoria

Fatta sempre salva la distanza interpersonale, sia negli spazi chiusi che all'aperto, **deve essere sempre indossata la mascherina.**

L'uso della mascherina non è richiesto e necessario solamente per le attività che vengono svolte in condizione di isolamento.

Questa nuova norma è più restrittiva rispetto alle precedenti che prevedevano l'obbligo di mascherina solo per mansioni comportanti l'impossibilità del mantenimento della distanza interpersonale.

Attenzione alle trasferte!

Le trasferte sono possibili **previa valutazione dell'andamento epidemiologico nelle sedi di destinazione** da parte del datore di lavoro in collaborazione col Medico competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Vietate le riunioni in presenza

Fatti salvi i casi di necessità e urgenza, **non sono ancora consentite le riunioni in presenza.**

Vale la pena di leggere con attenzione il PROTOCOLLO CONDIVISO

È essenziale che il datore di lavoro valuti attentamente le norme contenute nel Protocollo per la possibilità di sospensione dell'attività nel caso non sia in regola.

Clicca qui per scaricare

[PROTOCOLLO CONDIVISO \(DOC 2\)](#)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro in prima linea per i controlli

Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già posto in essere una check list che si basa anche sulle nuove norme che qui abbiamo trattato e che gli Ispettori dovranno seguire per la valutazione delle condizioni di sicurezza in azienda.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.

Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che, a volte, in alcuni casi, mancano i chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.

Compila il [Form di contatto](#) per ricevere via e-mail l'avviso sulle novità fiscali e del lavoro, pubblicate sul sito.

Seguici anche sui Social media



[Studio Associato MSC LinkedIn](#)

© *Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella **Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI**.
Tutti i diritti riservati.*

STUDIO ASSOCIATO DI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO Michielin Lucchese Rag. Nadia, Sartori Michielin Dott. Nicoletta, Corradini Dott. Nicola

C.F. e P. IVA 04418040269
segreteria@studioassociatomsc.com
www.studioassociatomsc.com

MONZA (MB)
Villa Brugola
Via Giacomo Leopardi, 21
Tel. +39 335 5272028

PADOVA (PD)
Viale Della Navigazione
Interna, 51
Tel +39 049 8157567

TREVISO (TV)
Via Dei Da Prata, 14
Tel +39 0422 303131
Fax +39 0422 308670

ORSAGO (TV)
Via Dante, 12
Tel +39 0438 991218-990245
Fax +39 0438 991062